



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 227

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 marzo 2024

INDICE

Commissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|----------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Sottocommissione per i pareri</i> (*) <i>Plenaria</i> (*) | | |
| 2 ^a - Giustizia: <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 5 |
| 3 ^a - Affari esteri e difesa: <i>Plenaria</i> | » | 15 |
| 4 ^a - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i> | » | 26 |
| 5 ^a - Programmazione economica, bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 36 41 48 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: <i>Plenaria</i> | » | 56 |
| 7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: <i>Plenaria</i> | » | 63 |
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 77 77 78 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 227° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 marzo 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale:

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 82 |
| <i>Plenaria (notturna)</i> | » | 87 |

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 96 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 96 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|----|
| ERRATA CORRIGE | <i>Pag.</i> | 97 |
|---------------------------------|-------------|----|

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria
131^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806, assunto come testo-base. Ricorda quindi che gli emendamenti al testo del disegno di legge n. 806 erano già stati illustrati nella seduta del 9 novembre 2023. Si procederà, pertanto, all'illustrazione dei soli subemendamenti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, precisando preliminarmente che il Gruppo del Partito democratico ha condiviso sin da subito la necessità di regolare il sequestro dei dispositivi elettronici con una disciplina *ad hoc*, recependo

i rilievi formulati sul punto dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione.

Le perplessità non attengono quindi al merito, bensì al metodo con cui il Governo e le forze politiche di maggioranza si sono accostati alla complessa problematica in esame. Da un lato, infatti, essi hanno giustamente preso molto tempo per analizzare i profili della questione, dall'altro il frutto della predetta attività istruttoria si è concretizzato nella presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'intero articolato del disegno di legge n. 806, che rende inutilmente complessa la procedura di sequestro dei dispositivi elettronici. Ciò conferma, peraltro, la necessità di approfondire ulteriormente la tematica con un ciclo di audizioni mirato, necessità che era stata del pari evidenziata dal Gruppo del Partito democratico senza, tuttavia, trovare accoglimento.

Stante quanto precede, i subemendamenti presentati si propongono di superare le criticità contenute nell'emendamento 1.100, con particolare riguardo alla previsione di applicare la disciplina vigente per le intercettazioni (che si pone in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che equiparano le *chat* e le *e-mail* alla normale corrispondenza), nonché all'eccessivo numero di deroghe relative al contraddittorio anticipato tra le parti (che finiscono per vanificare l'istituto).

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'unico subemendamento presentato dalla propria parte politica. Nel dettaglio, la proposta prevede, in chiave garantistica, di assoggettare al contraddittorio tra le parti l'individuazione della rilevanza dei dati da recuperare dal dispositivo elettronico sequestrato, limitando la discrezionalità del Pubblico ministero.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (*M5S*), domandando se sia possibile effettuare, anche in questa fase del procedimento, un breve ciclo di audizioni.

Replica il PRESIDENTE, precisando che la Commissione ha già effettuato nelle opportune sedi tutti i necessari approfondimenti anche mediante alcune audizioni *ad hoc*.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) nell'accingersi ad illustrare i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, dissente innanzitutto da quanto rappresentato dal senatore Bazoli in ordine all'applicazione della disciplina vigente per le intercettazioni. Sotto questo aspetto, infatti, l'emendamento 1.100 del relatore sembra porsi perfettamente in linea proprio con la giurisprudenza costituzionale, recependo altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione.

Pone quindi l'accento sul contenuto dei subemendamenti 1.100/24 (che prevede, con riferimento ai dati contenuti nel *cloud*, la previa autorizzazione del giudice), 1.100/30 (volto ad assicurare coerenza agli inter-

venti effettuati dall'emendamento tramite la soppressione di un inciso dal tenore eccessivamente generico), 1.100/38 (che prevede l'utilizzo di apposite parole-chiave per la duplicazione dei dati rilevanti), e 1.100/47 (che vieta, opportunamente, l'acquisizione di dati relativi ai rapporti tra l'imputato ed il proprio avvocato difensore).

Il PRESIDENTE informa la Commissione che le votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806 potranno aver luogo già a partire dalla giornata di domani, posteriormente all'illustrazione, da parte del senatore Scarpinato, dei propri subemendamenti e alla replica del relatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE rammenta che il termine per l'espressione del parere era scaduto lo scorso 19 gennaio. Tuttavia, il rappresentante del Governo aveva richiesto un ulteriore termine per l'approfondimento dei temi emersi in sede di dibattito parlamentare.

Domanda quindi al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo se sia stata predisposta una proposta di parere o se siano ancora in corso ulteriori interlocuzioni.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizione (pubblicata in allegato).

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere alternativo della propria parte politica, osserva che dovrebbe essere concesso ai Gruppi un ragionevole lasso temporale per approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione non prima della giornata di domani.

Si associa il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).

Sull'eventualità di non procedere al voto nella seduta odierna il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime avviso non ostativo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, osserva che il Governo sembra affrontare il tema dei magistrati fuori ruolo in maniera assai limitata ed insufficiente, tradendo i propri impegni programmatici.

Il testo del parere letto dal relatore, infatti, si limita semplicemente a rinviare ulteriormente la soluzione della questione senza entrare nel merito delle problematiche.

Infine, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo approvato in quella sede.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Ada LO-

PREIATO (*M5S*), BERRINO (*Fdi*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), Giovanna PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), VERINI (*PD-IDP*) (auspicando, tuttavia, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e CUCCHI (*Misto-AVS*).

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che aveva avuto inizio la discussione generale e che erano già intervenuti i senatori Rastrelli e Stefani. Domanda quindi se vi siano ulteriori interventi nella predetta fase procedurale.

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e Ada LOPREIATO (*M5S*) si iscrivono quindi a parlare, domandando tuttavia di svolgere i propri interventi in una prossima seduta al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 febbraio il relatore Rastrelli aveva illustrato il provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 febbraio la relatrice Stefani aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 febbraio aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori la relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), osservando che sono ancora in corso delle interlocuzioni con il Governo sull'articolo 2. Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno rinviare il voto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendosi criticamente sul metodo di lavoro adottato dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza. La disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge è stata infatti traspota, per il tramite di un emendamento, nel disegno di legge n. 808 già approvato dal Senato, rendendo l'attuale provvedimento di natura assolutamente marginale e compromettendo la possibilità di effettuare un dibattito organico sulla tematica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dissente dalle osservazioni rese dal senatore Bazoli, osservando che la materia tratta dall'articolo 2 non appare assolutamente di marginale ed attiene, al contrario, ad una tematica condivisa da tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime, a nome della propria parte politica, piena solidarietà alla senatrice Stefani che, secondo le ultime notizie di stampa, risulta tra le vittime, al pari di numerose personalità della politica, dello sport e dello spettacolo, di un'attività di intrusione illecita sui suoi dati personali, oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Al senatore Zanettin si associano il PRESIDENTE, a nome di tutta la Commissione, ed il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), che ribadisce la necessità di tutelare efficacemente il diritto alla riservatezza dei dati personali e dell'immagine.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia gli intervenuti per i sentimenti di solidarietà espressa.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 6 marzo alle ore 9,45, è anticipata alle 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le 9,15, è invece posticipato alle ore 9,45 o al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

in ragione del meccanismo di « scorrimento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;

l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai commi 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 1^a Commissione in data 10 gennaio 2024;

rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale,

quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare (n. 123)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Maria TRIPODI tiene a fornire delucidazioni in merito al quesito posto, nella precedente seduta, dal senatore Alfieri. In proposito, chiarisce che il programma in titolo è volto essenzialmente al potenziamento delle capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) dello strumento aeronavale.

Interviene il senatore MARTON (*M5S*), per preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, relativamente al programma in disamina.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (n. 124)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il senatore SPERANZON (*FdI*), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTON (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127)

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

I senatori MARTON (*M5S*) e ALFIERI (*PD-IDP*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza sul provvedimento in titolo.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00011) CRAXI e altri – sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024

(Esame. Approvazione della risoluzione *Doc.* XXIV n. 16)

Il presidente Stefania CRAXI rende noto che è stato assegnato alla Commissione l'atto di indirizzo n. 7-00011, concernente la situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Nella sua qualità di relatore, dà conto, per sommi capi, dell'atto in questione, precisando di aver provveduto ad alcune sue integrazioni rispetto al testo originariamente assegnato.

I senatori PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), MENIA (*FdI*), SPERANZON (*FdI*) e MARTON (*M5S*) chiedono di aggiungere la loro firma allo schema di risoluzione.

Successivamente, il presidente Stefania CRAXI, rilevando che nessun altro commissario chiede di intervenire, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), come riformulata a seguito della discussione svolta.

La Commissione all'unanimità approva.

La seduta termina alle ore 11,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 123**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'esigenza di procedere ad incrementare le capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) della Squadra Navale, affiancando agli assetti tradizionali anche i sistemi a pilotaggio remoto;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 124**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di offrire un potenziamento mirato delle capacità addestrative degli equipaggi di volo dell'Arma tramite un simulatore di volo avanzato e del tutto realistico per l'utilizzo dei nuovi elicotteri bimotore intermedi leggeri *Light Utility Helicopter* (LUH) AW169, in via immissione in servizio;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 127**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminate le Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo;

preso atto delle condizioni poste, in particolare, dai Governi di Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di consentire ai cittadini italiani lo svolgimento del voto sul territorio Paesi membri dell'Unione Europea;

formulato l'invito al Governo a facilitare in ogni modo le condizioni di partecipazione al voto per il Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione residenti in Italia,

esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00011
(Doc. XXIV, n. 16)**

La 3^a Commissione,

premesso che:

con l'ascesa al potere di Nicolás Maduro nel 2013 in Venezuela si è aperta una stagione politica ed economica drammatica, segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza e da casi di violazione dei diritti umani da parte delle autorità governative, dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione, con importanti ripercussioni anche sul piano dei rapporti e degli equilibri internazionali;

le elezioni presidenziali del 20 maggio 2018, caratterizzate da un forte astensionismo e che hanno visto prevalere il Presidente uscente Maduro, sono state espressamente contestate e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, a partire dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, in ragione dell'assenza di reali garanzie democratiche per i cittadini e per la segnalazione di numerose irregolarità nelle operazioni di voto;

il Governo di Maduro, forte del sostegno di gran parte delle forze armate e di polizia venezuelane, è riuscito a sopravvivere politicamente ed istituzionalmente, fino ad esercitare il controllo sulla gestione delle elezioni legislative del 6 dicembre 2020, che, svoltesi anch'esse in assenza di credibili *standard* democratici, boicottate dai principali partiti di opposizione e caratterizzate da una scarsa partecipazione al voto degli aventi diritto, hanno portato all'insediamento di una nuova Assemblea nazionale, dominata dai rappresentanti del Gran polo patriottico Simón Bolívar di impronta *chavista*;

ricordato che:

dal mese di agosto 2021 è stato avviato un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma unitaria democratica del Venezuela, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica, finalizzato a predisporre le condizioni per la cessazione della crisi politica ed economica che affligge il Venezuela, in vista dell'orga-

nizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque e inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese;

a seguito della firma, nel novembre 2022, di un accordo sociale tra le parti del processo negoziale, gli Stati Uniti hanno avviato un alleggerimento mirato delle sanzioni per alleviare le sofferenze del popolo venezuelano;

la ripresa dei negoziati fra i rappresentanti del Governo di Maduro e quelli dei principali partiti dell'opposizione è sembrata avviare il Paese verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione che ha portato alla sottoscrizione, il 17 ottobre 2023, nello Stato caraibico di Barbados, di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della nazione, con l'impegno delle parti allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, in conformità con il calendario costituzionale, aperte all'eleggibilità di candidati che rientrino nei criteri stabiliti dalla legge, previo aggiornamento delle liste elettorali, anche all'estero, e da tenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale; a seguito di questi Accordi vi è stato un secondo alleggerimento delle sanzioni statunitensi;

considerato tuttavia che:

il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la *leader* del Partito Vente Venezuela, realtà politica esterna al perimetro del raggruppamento dei partiti della Piattaforma unitaria;

Maria Machado, attivista per i diritti umani, già sanzionata con misure restrittive dieci anni fa, è stata nuovamente colpita da un provvedimento di ineleggibilità nel gennaio 2024;

ulteriori interdizioni di candidati sono state comminate anche a danno di altre personalità politiche di rilievo della scena politica venezuelana, come Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, misure stigmatizzate dal Parlamento Europeo che le ha definite, l'8 febbraio scorso, arbitrarie, nonché lesive del diritto dei cittadini venezuelani di scegliere i propri rappresentanti;

il 30 ottobre 2023, peraltro, il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, massima assise del potere giudiziario del Paese, ha sospeso i risultati delle primarie dell'opposizione svolte appena 8 giorni prima, adducendo violazioni commesse nel corso delle operazioni elettorali e stabilendo che Machado non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024;

il 22 gennaio il procuratore generale ha emesso 14 mandati di arresto per, tra gli altri, il difensore dei diritti umani Tamara Sujú, la giornalista Sebastiana Barráez, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma,

il *leader* politico Leopoldo López, l'ex presidente *ad interim* del Venezuela Juan Guaidó e l'ex sindaco David Smolansky, con motivazioni diverse;

a fine gennaio 2024, la stessa Corte suprema del Venezuela ha quindi respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione da ogni carica pubblica comminata a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese culminato con la sottoscrizione degli accordi di Barbados nell'ottobre 2023;

tenuto conto che:

la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale ed internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensioni e di instabilità politica, che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per gli equilibri dell'intero continente americano anche a causa degli ingenti flussi migratori nei paesi della regione: nell'ultimo decennio, oltre 7 milioni di Venezuelani sono stati costretti a lasciare il Paese;

la recrudescenza del contenzioso relativo al vasto territorio dell'Esequibo con lo Stato sovrano della Guyana seguita allo svolgimento, lo scorso 3 dicembre, su iniziativa del presidente Maduro, di un *referendum* per l'annessione al Venezuela della ricca regione, può rappresentare un ulteriore elemento di instabilità, in vista dell'appuntamento elettorale della seconda metà del 2024;

l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite in Venezuela ha rilevato, nei rapporti sui diritti umani presentati annualmente, una generale restrizione dello spazio civico e numerosi casi di sparizioni forzate; la Corte Penale Internazionale sta portando avanti indagini sulla situazione in Venezuela;

preso atto che:

il 30 gennaio 2024 gli Stati Uniti hanno infine annunciato una riattivazione delle sanzioni contro il settore del petrolio e del gas che avrà luogo il 18 aprile 2024 in caso di assenza di progressi nell'attuazione dell'Accordo di Barbados e contestualmente hanno ripristinato le sanzioni nei confronti della società mineraria (aurifera) venezuelana Minerven, controllata dallo Stato;

il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 13 luglio 2023 sulle interdizioni politiche in Venezuela, e dell'8 febbraio 2024 sull'ulteriore repressione contro le forze democratiche in Venezuela: attacchi alla candidata presidenziale Maria Corina Machado, ha rimarcato come proprio le elezioni presidenziali del 2024 potrebbero rappresentare un punto di svolta verso il ritorno alla democrazia ed ha esortato gli Stati membri UE a mantenere le sanzioni esistenti contro il regime di Maduro. Il Parlamento Europeo ha aggiunto che le sanzioni potranno essere rafforzate

fino a quando Caracas non dimostrerà un impegno chiaro e permanente a sostenere gli *standard* democratici fondamentali, lo Stato di diritto e i diritti umani;

dopo ulteriori azioni contro esponenti dell'opposizione vicini a Maria Corina Machado ed a seguito delle prese di posizione dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR) in relazione all'arresto dell'attivista per i Diritti Umani Rocio San Miguel, di cui era stata denunciata la potenziale « sparizione forzata », il 15 febbraio le autorità di Caracas hanno deciso di sospendere le attività dell'OHCHR in Venezuela), intimando al personale di lasciare il territorio venezuelano entro 72 ore;

nel ricordare che Maria Corina Machado, nel corso di un'audizione avvenuta lo scorso 30 gennaio presso la 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato, ha fra l'altro rimarcato la necessità che tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese;

nel rimarcare altresì che:

lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenta una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti è indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche;

l'integrità dei processi elettorali deve essere garantita dal quadro giuridico e istituzionale che ne regola compiutamente lo svolgimento, a partire dalla composizione e dall'operato degli organi preposti all'organizzazione e alla gestione delle elezioni;

la stabilità democratica ed il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, anche al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese;

il rapporto privilegiato che lega il Venezuela al mondo occidentale e in particolare agli Stati Uniti e all'Unione europea si fonda non solo su un profondo rapporto di affinità storiche, culturali e sociali, ma anche su un solido interscambio economico, posto che tuttora essi rimangono tra i *partner* commerciali più importanti per Caracas;

ritenuto infine che:

l'unica via di uscita dal grave stato di prostrazione in cui versano il Venezuela e la sua economia, dalla crisi sociale che segna i suoi cittadini, nonché dall'*impasse* politica-istituzionale che il regime impone da anni al Paese è la ricerca di una soluzione democratica, pacifica e inclusiva, che passi dall'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari aperte e realmente pluraliste;

l'accordo sulla tabella di marcia elettorale delle Barbados costituisce, in particolare, il meccanismo negoziale più praticabile per risolvere la crisi politica, economica e umanitaria che colpisce il Venezuela, finalizzato all'organizzazione di elezioni presidenziali competitive e inclusive nel Paese, in cui anche gli attori politici dei partiti di opposizione possano essere liberi di selezionare i propri candidati in vista dell'appuntamento elettorale,

impegna il Governo:

1) a ribadire in ogni consesso internazionale l'importanza del ripristino della democrazia, dello stato di diritto e del libero esercizio dei diritti civili e politici da parte della popolazione del Venezuela, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici, e far cessare ogni azione volta ad impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali;

2) ad intraprendere ogni iniziativa utile ai fini dell'attuazione degli Accordi di Barbados, con particolare riguardo alla definizione di un cronoprogramma, all'aggiornamento del registro degli elettori, anche all'estero, e all'autorizzazione alla presenza di missioni internazionali di osservazione elettorale;

3) ad adoperarsi affinché i numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia possano esercitare il proprio diritto al voto in occasione delle prossime competizioni elettorali;

4) a sostenere l'azione diplomatica dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire una posizione comune tra i 27 Paesi dell'Unione sulla linea del presente atto di indirizzo;

5) ad intraprendere ogni iniziativa utile a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendervi parte in qualità di candidati;

6) ad esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese e i loro legittimi interessi economici.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 11,35.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, svoltasi in Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4^a, 7^a e 8^a del Senato e delle Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati, lo scorso 29 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 911, il cui esame, in sede referente presso la Commissione di merito, era stato connesso all'esame congiunto degli altri disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, in materia di rigenerazione urbana, è stato ritirato dalla sua presentatrice, senatrice Elena Sirioni, lo scorso 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori (COM(2023) 777 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relattrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo recante modifiche al regolamento (UE) 2021/1232, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori.

Il suddetto regolamento, detto « regolamento provvisorio », stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (« direttiva *e-privacy* »), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi.

Come spiegato nel considerando n. 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 10, il regolamento provvisorio scadrà il 3 agosto 2024.

Tale quadro giuridico a lungo termine è previsto dalla proposta di regolamento COM(2022) 209 che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, i cui negoziati interistituzionali, tuttavia, non è certo che si concluderanno in tempo utile prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la proposta in esame, una proroga limitata del regolamento provvisorio, per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria sino alla conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine.

La proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'Unione europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori e integra la strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla protezione dei dati personali e sull'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, gli obiettivi della proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato è anch'esso un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento a livello di Unione europea è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione

interpersonale, indipendenti dal numero, di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali *online* sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati e delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*Fdl*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore nel mercato interno e delle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

L'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali, hanno prodotto spesso situazioni in cui tali animali sono nati, sono stati allevati e venduti o adottati in condizioni dannose per il loro benessere. Ciò si ripercuote anche sulla concorrenza commerciale tra gli allevatori, a danno di quelli che attuano *standard* di livello elevato per il benessere degli animali. Inoltre, i consumatori si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquisito.

Parallelamente, si è sviluppato il commercio illegale di cani e gatti, anche a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali che consenta di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a pratiche di allevamento non controllate che spesso comportano sofferenze di cani e gatti.

Quantitativamente, risulta che nel 2021 i cittadini dell'Unione europea (UE) possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti. Secondo un'indagine condotta da Eurobarometro nel 2023, il 74 per cento dei cittadini europei è a favore di una maggiore protezione del benessere degli animali, mentre nel Consiglio Agricoltura e pesca del 21 febbraio 2022, 20 Stati membri hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'Unione europea per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità.

La proposta di regolamento, pertanto, intende stabilire un quadro normativo organico con i seguenti obiettivi: garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti (compresi i negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali); migliorare la tracciabilità dei cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione; garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'UE; promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali; integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

La base giuridica è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica agricola comune, e nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di benessere degli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta prevede solo prescrizioni minime – essenziali per il funzionamento del mercato interno e tali da non andare al di là di quanto necessario – in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione gli allevamenti di dimensioni molto piccole e agli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate l'anno, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato. Alcune disposizioni in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), poi, non si applicano ai rifugi che non hanno finalità di lucro. Analogamente, l'obbligo di registrare gli animali e dotarli di *microchip* non è previsto per le persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*.

Infine, la normativa di armonizzazione minima consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 15 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Senato della Repubblica Ceca ha concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, di contrarietà al principio di sussidiarietà, ritenendo che alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Lo scorso 15 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Salute, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore MATERA (*FdI*) evidenzia come alcune disposizioni della proposta appaiano molto rigorose nella delimitazione degli ambiti di tutela degli animali interessati e dei presidi per garantirli. Si potrebbero quindi determinare oneri – soprattutto con riferimento alle prescrizioni in materia di alloggiamento – che andrebbero valutati con attenzione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene importante approfondire i temi posti dalla proposta in esame, anche eventualmente mediante un confronto con gli operatori del settore. Ritiene utile anche un coinvolgimento delle altre Commissioni competenti.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) assicura la sua piena disponibilità a svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

La modifica si rende necessaria poiché dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge n. 394 del 1991, alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (COM(2022) 304), di prossima approvazione, e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640). In particolare, la Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

Il disegno di legge in esame recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

In particolare, l'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto nel 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per « aree naturali protette » si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 », e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 e l'articolo 5 apportano modifiche di coordinamento normativo, mentre l'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle

attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco: il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti. Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, mediante l'intesa tra il Presidente della regione e il Ministro, sulla terna da quest'ultimo proposta dal Ministro. Si prevede inoltre l'incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici. Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco). Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la relativa vigilanza siano coordinati dalla polizia ambientale regionale.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale, e l'articolo ne amplia il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad affidare ad apposito comitato l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi, prevedendo che, per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette e l'articolo 16 introduce il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 elimina il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevede che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione.

L'articolo 18 sostituisce i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei parchi. L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e sorveglianza, e l'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene importante svolgere i più ampi approfondimenti sul provvedimento in esame, anche tenendo conto dell'*iter* in sede di Commissione di merito. Invita, in particolare, il relatore ad una attenta analisi dei profili di rilevanza per l'ordinamento europeo.

Si sofferma poi sull'articolo 9, inerente alle Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul loro ruolo come organi consultivi e propositivi degli Enti Parco e sulla portata del loro parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante.

Ritiene altresì utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l'innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete *internet* hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l'organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali.

La necessità di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di

garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, stabilendo che la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

L'articolo 2 reca le definizioni che sono rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile), di editori videoludici, nonché di giocatore professionista e amatoriale.

L'articolo 3 stabilisce le tipologie di competizione videoludica, distinguendo tra quelle che si svolgono: in persona, a distanza, in Italia e quelle transnazionali.

L'articolo 4 mira a salvaguardare i minori. Nel dettaglio, esso vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni, mentre prevede che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. In conformità al regolamento (UE) 2016/679 (erroneamente indicato come « regolamento (CE) n. 679/2016 »), l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, della suddetta autorizzazione.

Quanto ai minori che abbiano compiuto 14 anni o 16 anni, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di 2.500 euro e di 5.000 euro, sempre previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

L'articolo 5 obbliga i soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione, di durata triennale, presso la piattaforma telematica messa a disposizione Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche, che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro, sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la suddetta piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che in caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, prevedendo forme di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche sia ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e che i giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche non possano scommettere, neanche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte dal presente disegno di legge.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime le sue forti perplessità su quanto previsto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica e di educazione culturale.

Altrettanta perplessità esprime con riferimento al previsto inquadramento lavorativo di giocatori e lavoratori, di cui la gran parte è minorenni. Chiede, pertanto, la possibilità di svolgere un approfondimento sul disegno di legge.

Il PRESIDENTE conviene sulla richiesta, ricordando tuttavia che il compito della Commissione si limita alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

213^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice DAMANTE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MISIANI (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferi-

mento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(954) SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lottito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.

La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera *c*) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari.

Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri.

Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge

145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.

Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice NOCCO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-*quinquies*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinquies*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinquies*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinquies*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la

quantificazione per le proposte 2-*quinquies*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinquies*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinquies*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinquies*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinquies*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.

Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

Plenaria

214^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA***(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, segnala l'esigenza di un breve rinvio dell'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è ulteriormente convocata una seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, nel confermare quanto asserito in relazione tecnica, viene rappresentato che agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di comunicazione rivolte alla popolazione anziana si provvede con le risorse allocate sul PG 12 del capitolo 5510, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, denominato « Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute, incluse quelle per l'iscrizione, l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali e per le connesse esigenze di rappresentanza », per un importo pari a circa il 30 per cento dello stanziamento annuo sul medesimo capitolo, il cui centro di responsabilità è il Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute. La norma prevede inoltre l'adozione di linee di indirizzo nazionali da parte del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità, da porre a base dei Piani d'azioni che saranno adottati a livello regionale e locale nell'ambito della programmazione integrata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 5, viene confermato che le iniziative di cui alla disposizione in questione potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di obblighi già previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che i compiti posti a carico del Ministero del turismo si limitano esclusivamente ad attività promozionali in senso stretto. Ciò premesso, tali attività promozionali sono sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che vengano determinati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto che per l'espletamento delle medesime attività promozionali il Ministero del turismo può avvalersi anche della collaborazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ovvero di altri enti strumentali;

in relazione all'articolo 9, viene confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*

(articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 – legge di bilancio 2021) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse *Next generation EU* riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021. Viene inoltre confermato che Agenas verifica l'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dall'articolo 9 avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 10, nel richiamare anche gli elementi informativi presenti nella relazione tecnica dell'articolo 27, viene confermata la sostenibilità delle misure. Viene ulteriormente precisato che l'articolo 10 assicura la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale unificata alle persone anziane tutte, solo ove occorra: quindi l'accesso ai processi valutativi è assicurato a una definita categoria di persone anziane (articolo 27, comma 2), con l'aggiunta, all'occorrenza, di altri soggetti, compatibilmente con le risorse rese disponibili a legislazione vigente, come riportato esplicitamente nella relazione tecnica all'articolo 10. Lo scopo di prevedere un'offerta progressiva è anche giustificato dalla circostanza che, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 27 di un numero di soggetti inferiori alle previsioni, si possano utilizzare risorse ancora disponibili a favore di altre persone anziane. Per i profili di copertura, viene rilevato che le somme destinate alle progettualità per l'attività sportiva della popolazione anziana non corrispondono a risorse nuove o a risorse di annualità precedenti non utilizzate;

in relazione all'articolo 13, viene segnalato che dal disposto della norma non risulterebbe la promozione di agevolazioni per l'adozione di animali, ma l'adozione sarebbe la finalità che si intende raggiungere con la corresponsione delle predette agevolazioni. Il Governo concorda, inoltre, con l'opportunità di inserire un riferimento espresso alla destinazione alle regioni delle risorse del fondo nella modifica operata dal comma 4 al comma 209 della legge di bilancio per specificare che le risorse sono ripartite tra regioni;

in relazione all'articolo 20, viene confermato che la disposizione è formulata in termini di « facoltà »;

in relazione all'articolo 22 con riferimento alla richiesta di fornire maggiori indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) e degli obiettivi di servizio anche nei confronti delle categorie di persone diverse dalla platea degli anziani non autosufficienti, si chiarisce che tali interventi rientrano nella sfera di competenze delle Regioni, le quali, sulla base delle esigenze dell'utenza del proprio territorio, provvedono a modulare e quan-

tificare le risorse da destinarvi. Si fa presente che la norma in esame richiama la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, che prevede una procedura per la determinazione di LEP e fabbisogni *standard*, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali;

in relazione all'articolo 23, viene confermato che l'attività ivi prevista sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 25, viene rappresentato che la norma consente di migliorare le modalità del funzionamento del sistema locale dei servizi, sulla base delle risorse attualmente disponibili. Viene inoltre segnalato che alle attuali condizioni non si prevede la necessità di ulteriori risorse per l'implementazione di modelli volti a sviluppare servizi di comunità, che viceversa dovranno essere individuate e reperite quando si verificheranno le condizioni sul territorio che le renderanno necessarie;

in relazione all'articolo 27, viene osservato che dal 2023 è previsto lo stanziamento di 50.000.000 euro a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato degli operatori sociali destinati a comporre le *équipe* socio-sanitarie integrate. Con riferimento ai contenuti del comma 5, viene specificato che l'impiego delle *équipe* operanti presso strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) è previsto solo come una possibile soluzione e, peraltro, non si ritiene che per il personale del SSN debba essere previsto un puntuale corrispettivo per attività svolte nell'ambito delle strutture del SSN. Il richiamo, nella relazione tecnica, alla garanzia delle attività nell'ambito delle risorse che costituiscono il finanziamento statale corrente al SSN rappresenta il limite entro il quale potrà darsi attuazione alla possibilità di impiego delle citate *équipe*;

in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che la collaborazione di cui alle previsioni del comma 2 può realizzarsi attraverso degli accordi che prevedano unicamente un coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'ambito delle singole attività istituzionali di ognuno: si conferma che tale previsione non determina costi ulteriori;

in relazione all'articolo 29, viene confermato che il numero di 42.000 pazienti rilevabili nel 2026 risulta coerente con un'attività assistenziale che potrà svilupparsi lungo l'intero triennio di riferimento. Rispetto alla copertura finanziaria dell'intervento a decorrere dall'annualità 2027, viene rappresentato che i servizi erogati nell'ambito di tale articolo si inseriscono già nella corrente gestione sanitaria dei pazienti che accedono a servizi di assistenza domiciliare afferenti al proprio Servizio Sa-

nitario Regionale e rientrano appieno nei LEA. Viene altresì confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* (articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono tuttavia desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse *Next generation EU* riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021;

in relazione all'articolo 31, viene rappresentato che l'espresso rinvio al vigente DPCM 12 gennaio 2017 garantisce che non sono previste modifiche nella erogazione della singola prestazione da assicurare agli anziani non autosufficienti, facendosi quindi riferimento a quelle già ricomprese nei vigenti Livelli essenziali di assistenza (LEA), ma unicamente una migliore e più efficace integrazione (in termini di maggiore qualità percepita dal paziente piuttosto che in termini di quantità di prestazioni date). Gli interventi eventuali, che già avvengono nella quotidianità per i requisiti posti dalla normativa a carico delle strutture che operano in altri ambiti assistenziali, potranno essere realizzati con le risorse già disponibili;

in relazione all'articolo 33, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulla portata innovativa del comma 3, viene rappresentato che la disposizione si limita ad evidenziare che per effetto dell'età sopravvenuta e in presenza dei presupposti e requisiti previsti alla persona con disabilità, evidentemente, si applicheranno anche le disposizioni relative agli anziani in condizione di disabilità;

in relazione all'articolo 34, circa la sostenibilità degli adempimenti previsti dall'introduzione della prestazione universale, viene rilevato che la prestazione riguarda una platea contenuta rispetto alle prestazioni istituzionali dell'INPS e che anche l'impegno dei medici INPS per la valutazione del bisogno assistenziale gravissimo sulla platea degli aventi diritto (che rispettano i requisiti economici) può essere svolta con il personale previsto a normativa vigente anche sulla base della possibilità di effettuare una valutazione agli atti per i soggetti richiedenti già beneficiari dell'indennità di accompagnamento;

in relazione agli articoli 35 e 36, circa la stima della platea di potenziali beneficiari della prestazione, individuata nel 23 per cento dei percettori di indennità di accompagnamento ultra 80enni, viene rilevato che la stima è stata effettuata a legislazione vigente e, precisamente, utilizzando i parametri forniti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, di cui l'istituenda commissione dovrà tenere conto ai fini dell'individuazione degli indicatori atti alla de-

finizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo. In merito alla stima dell'onere, tenuto conto che non tutti i beneficiari dovrebbero accedervi per l'intera durata della sperimentazione e/o per l'importo massimo previsto, la valutazione di 250 milioni di euro annui appare prudentiale;

in relazione all'articolo 38, essendo tali misure praticate nei modelli più avanzati di intervento regionale, viene rappresentato che la previsione normativa assume carattere di principio generale di natura ordinamentale e, pertanto, all'attuazione delle medesime misure si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 39, viene segnalato che la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 13 implica che le regioni attuino le disposizioni di cui ai citati commi 5 e 7 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 41, circa la conferma richiesta in ordine all'utilizzo di 75 milioni di euro, per ciascuno dei due anni 2025 e 2026, delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, « mediante corrispondente riduzione », viene confermata la disponibilità delle risorse,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 13, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di beni alimentari destinati ai medesimi animali” »;

all'articolo 13, al comma 4 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: “criteri di ripartizione” sono aggiunte le seguenti; “tra le regioni” »;

all'articolo 15, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

all'articolo 20, comma 1, la parola: « favoriscono » sia sostituita dalle seguenti: « possono favorire »; conseguentemente, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il parere è altresì reso nel presupposto che, in relazione all'articolo 30, l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali non pregiudichi gli interventi già avviati o programmati.

Plenaria**215^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice NOCCO (*Fdl*) riepiloga gli elementi istruttori, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13.

Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli

effetti finanziari in merito agli emendamenti *2-quater.200*, *2-quater.201* (già 2.0.1000/31), *2-quater.202* e *2-quater.203* (già 2.0.1000/29) e *2-quater.205* (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento *2-quater.204* (già 2.0.1000/35).

In relazione all'articolo *2-quinquies*, comportano maggiori oneri gli emendamenti *2-quinquies.200* (già 2.0.1000/41), *2-quinquies.201* (già 2.0.1000/40) e *2-quinquies.202*, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte *2-quinquies.203* (già 2.0.1000/43) e *2-quinquies.204*. Determina maggiori oneri la proposta *2-quinquies.205*. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento *2-quinquies.218* (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento *2-quinquies.219* (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2.

In relazione all'articolo *4-bis*, comporta maggiori la proposta *4-bis.0.200*. Occorre valutare la proposta *4-bis.0.201*, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2), esprime un avviso contrario, attesa la inidoneità della copertura prevista che non assicura la conseguente compensazione. In relazione alla proposta 01.5, formula una valutazione di contrarietà per oneri privi di copertura finanziaria. In ordine alle proposte 1.1 e 1.0.1, concorda con la Commissione in quanto le misure determinano oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Formula una valutazione di contrarietà sugli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1), poiché, sulla base degli elementi a disposizione, dalle disposizioni derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12, concorda con la Commissione, apparendo le proposte suscettibili di comportare

maggiori oneri. Sulle proposte 2.0.1 e 2.0.11, si pronuncia in senso contrario per oneri privi di adeguata copertura. In relazione agli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13, rappresenta che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Esprime un avviso contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sugli emendamenti *2-bis.200*, *2-quater.200*, *2-quater.201* (già 2.0.1000/31), *2-quater.202*, *2-quater.203* (già 2.0.1000/29) e *2-quater.205* (già 2.0.1000/38).

Segnala che, dall'emendamento *2-quater.204* (già 2.0.1000/35), sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti *2-quinquies.200* (già 2.0.1000/41), *2-quinquies.201* (già 2.0.1000/40) e *2-quinquies.202*, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Sulle proposte *2-quinquies.203* (già 2.0.1000/43) e *2-quinquies.204*, esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Sull'emendamento *2-quinquies.205*, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura. Sull'emendamento *2-quinquies.218* (già 2.0.1000/59), esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Concorda con la Commissione che comporta maggiori oneri l'emendamento *2-quinquies.219* (già 2.0.1000/61).

Anche in ordine alla proposta 3.4, conviene con la valutazione di onerosità della relatrice.

In relazione all'emendamento 3.6, esprime un avviso di semplice contrarietà. Con riguardo all'emendamento 3.200, non ha nulla da osservare a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Su richiesta della senatrice DAMANTE (*M5S*), conviene che la riformulazione possa essere estesa anche all'emendamento 3.201. Sulla base degli elementi a disposizione, fa presente che dall'emendamento 3.100 derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 3.16, in quanto la copertura proposta non assicura la occorrente compensazione su tutti i tre saldi, e sull'emendamento 3.0.1, giacché esso comporta maggiori oneri riferiti a fattispecie che non sono comprimibili in un limite di spesa. In relazione all'emendamento 3.0.2, segnala che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda quindi con la Commissione sull'onerosità della proposta 4.0.100. Conferma l'assenza di oneri sulla proposta 4.0.2.

Con riguardo all'emendamento *4-bis.0.200*, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulato nel testo messo a disposizione della Commissione. Con riguardo all'emendamento *4-bis.0.201*,

non ha nulla da osservare, non derivando oneri per la finanza pubblica.

Si associa infine sulla valutazione non ostativa della Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento *2-quinquies.205*, osserva che dovrebbe essere stata predisposta un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, la verifica degli effetti finanziari sarà disponibile nell'aggiornamento della relazione tecnica in sede di passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 1.1, 1.0.1, 1.4, 1.200 (già 1.100/1), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.1, 2.0.11, 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7), 2.0.13, *2-bis.200*, *2-quater.200*, *2-quater.201* (già 2.0.1000/31), *2-quater.202* e *2-quater.203* (già 2.0.1000/29), *2-quater.205* (già 2.0.1000/38), *2-quater.204* (già 2.0.1000/35), *2-quinquies.200* (già 2.0.1000/41), *2-quinquies.201* (già 2.0.1000/40), *2-quinquies.202*, *2-quinquies.203* (già 2.0.1000/43), *2-quinquies.204*, *2-quinquies.218* (già 2.0.1000/59), *2-quinquies.219* (già 2.0.1000/61), 3.4, 3.100, 3.16, 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.100.

Sull'emendamento *2-quinquies.205*, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “All'articolo, apportare le seguenti modifiche; *a*) al comma 1, infine, dopo le parole: ‘non superiore a sei settimane’ inserire le seguenti: ‘, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane’; *b*) ai commi 8 e 11 sostituire le parole: ‘10 milioni’ con le seguenti: ‘16,7 milioni’”.

Sugli emendamenti 3.200 e 3.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente identica riformulazione: “Dopo il comma 1, inserire i seguenti: ‘*1-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo *1-bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

Sull'emendamento 4-bis.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

'Art 4-bis.

(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di

cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lettera c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche

amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.'".

Sulla proposta 3.6, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di esprimere i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI dichiara che sono ancora in corso alcune verifiche istruttorie, riservandosi di fornire l'avviso del Governo in una delle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il gen. C.A. Andrea De Gennaro, Comandante Generale, il gen. B. Carlo Ragusa, Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – del Comando Generale, il gen. B. Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto – Operazioni – del Comando Generale, il ten. col. Luigi Palma, Capo Sezione altri atti normativi, lavori parlamentari dell'Ufficio Legislazione del VI Reparto – Affari giuridici e legislativi, il magg. Pierdario Fasciano, Aiutante di Campo del Comandante Generale, della Guardia di Finanza e il dottor Giovanni Spalletta, Direttore Generale e la dottoressa Maria Teresa Monteduro, Direttore della Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali, del Dipartimento delle Finanze.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del Comandante generale della Guardia di Finanza e del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze sull'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza e gli lascia la parola.

Il generale DE GENNARO, dopo aver delineato le caratteristiche dell'Atto di indirizzo triennale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, che individua anche *target* comuni a tutte le Amministrazioni fiscali, passa a illustrare le linee programmatiche e le modalità operative che riguarderanno nello specifico la Guardia di Finanza.

In particolare, segnala che, con riguardo alla tutela delle entrate, è richiesto alla Guardia di Finanza di concentrare prioritariamente la propria azione su tre principali fenomeni, le frodi tributarie, l'economia sommersa e la grande evasione ed elusione fiscale internazionale, mentre riguardo alla tutela delle uscite particolare attenzione dovrà essere rivolta ai fondi erogati nell'ambito del PNRR. Quanto al contrasto alla criminalità economico-finanziaria, il Corpo dovrà intercettare e reprimere le infiltrazioni nel tessuto socio-economico nazionale, negli apparati amministrativi pubblici e nelle realtà imprenditoriali. Si sofferma, infine, sul concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese e sulla proiezione internazionale della Guardia di Finanza.

Relativamente invece alle direttive operative, richiama la valorizzazione dell'unicità dell'azione di polizia economico-finanziaria, che dovrà combinare il duplice piano della prevenzione e della repressione, ed evidenzia l'azione di controllo del territorio e la disponibilità di una adeguata tecnologia. Quanto all'azione del Corpo, evidenzia la sua strutturazione su quattro obiettivi principali di cui dà conto nel dettaglio: il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali; il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; il contrasto alla criminalità economica e finanziaria; il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

In conclusione, ribadisce le gravi conseguenze dell'evasione fiscale sul tessuto economico e sociale del Paese e l'impegno della Guardia di Finanza, che celebra proprio nel 2024 il 250° anniversario dalla sua fondazione, nel sostenere le prospettive di rilancio e di sviluppo della Nazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale De Gennaro per la sua relazione e chiede se i senatori intendano svolgere considerazioni e porre domande.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) esprime apprezzamento per i risultati raggiunti dalla Guardia di Finanza e chiede dati che per-

mettano di confrontare l'ammontare complessivo degli accertamenti con quanto effettivamente incassato dall'Erario.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) giudica positivamente l'operato della Guardia di Finanza e sollecita ulteriori elementi relativamente alle frodi in materia di crediti di imposta, che potrebbero essere utili al legislatore anche per l'individuazione di eventuali azioni preventive di controllo e verifica.

Il senatore MELCHIORRE (*FdI*) si associa all'apprezzamento e chiede ulteriori informazioni in merito all'attività di controllo sul Reddito di cittadinanza svolta dal Corpo, che sembra essere caratterizzata da un'altissima percentuale di successo.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) in premessa sottolinea che nell'espressione « evasione fiscale » dovrebbe rientrare, non solo il mancato pagamento delle tasse, ma anche l'indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Con riferimento al magazzino fiscale, dato l'alto numero di cittadini coinvolti, chiede un parere sull'ipotesi di consentire ai contribuenti a cui carico risultino delle cartelle per determinati tipi di violazione (multe per violazione del codice stradale o mancato pagamento di tributi locali, come IMU e TARI) di aderire in forma volontaria a forme di pagamento automatico, anche attraverso strumenti di delega come il rapporto interbancario diretto. Ricorda quindi il successo che una simile operazione ha avuto nella Regione Lombardia con riferimento al bollo auto, a dimostrazione della generale tendenza dei contribuenti a pagare, se facilitati nelle relative operazioni.

Infine, chiede elementi di dettaglio rispetto al mancato pagamento dell'imposta sui rifiuti, che potrebbe essere la prima causa di predissesto o di dissesto dei Comuni.

Il generale DE GENNARO premette che, quanto al rapporto tra accertato e incassato, la competenza prevalente è dell'Agenzia delle entrate, tuttavia assicura la massima disponibilità del Corpo nel reperire e fornire i dati richiesti. Sul punto invita comunque a una certa cautela nella valutazione dei risultati in quanto esiste un certo disallineamento temporale tra accertato e riscosso, anche a causa degli eventuali procedimenti giudiziari.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in proposito, evidenzia l'opportunità che il legislatore qualifichi con maggiore precisione il danno erariale con colpa grave, anche per evitare lunghi e costosi contenziosi.

Il generale DE GENNARO, relativamente alla domanda del senatore Orsomarso, ritiene che l'attività di prevenzione relativamente allo stru-

mento del credito d'imposta sia assai complicata, mentre risulta sicuramente misurabile l'attività repressiva, con la condanna e il sequestro delle somme interessate. Certamente riterrebbe auspicabile, come avvenuto per i fondi del PNRR, un controllo preventivo all'erogazione del contributo, tema all'attenzione anche del Consiglio europeo con riferimento ai fondi comunitari.

Relativamente invece al Reddito di cittadinanza, chiarisce che i controlli hanno avuto un'altissima percentuale di successo in quanto sono stati orientati su base altamente selettiva, individuando preventivamente alcune categorie di persone.

Relativamente all'intervento del Presidente, assicura che la premessa, intesa come esortazione a migliorare la comunicazione, verrà tenuta in debita considerazione. Con riferimento invece alla possibile correlazione tra il mancato incasso della TARI e il dissesto finanziario dei Comuni, avverte che la Guardia di Finanza non dispone dei relativi dati, ma la ritiene comunque plausibile a una prima valutazione. Anticipa comunque l'impegno del Corpo a sostenere maggiormente gli enti locali nell'attività di riscossione dei tributi.

Infine, esprime condivisione per l'ipotesi di introdurre un automatismo su base volontaria nel pagamento di alcune tipologie di imposte e tasse, il che peraltro permetterebbe alla Guardia di Finanza di dedicarsi maggiormente alla sua attività propria di polizia economica.

Il senatore TURCO (M5S) chiede se oltre che sul Reddito di cittadinanza, le cui indebite percezioni tanta eco hanno avuto nell'opinione pubblica e nel dibattito politico, la Guardia di Finanza vigili ancora anche su altre forme di *welfare* che in passato si sono evidenziate per innumerevoli frodi. In caso di risposta affermativa, invita a trasmettere i relativi dati.

Il generale DE GENNARO assicura che il Corpo è tuttora impegnato sul fronte delle indagini sulle varie prestazioni sociali agevolate, delle quali fornirà al più presto i dati richiesti. Puntualizza comunque che una maggiore o minore visibilità pubblica dei risultati dei controlli condotti esula dall'attività e dagli intendimenti della Guardia di Finanza.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Guardia di Finanza e introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del Dipartimento delle Finanze.

Il dottor SPALLETTA, in premessa, illustra il quadro macroeconomico di riferimento, che continua a presentare fattori di incertezza, dovuti agli squilibri geopolitici internazionali, ma è contraddistinto da una crescita positiva, pur limitata, del PIL e dal rafforzamento della tendenza alla riduzione dell'inflazione. Segnala quindi che l'Italia mostra ancora una pressione fiscale elevata e ricorda i miglioramenti nella *tax compliance* e nel contrasto all'evasione fiscale. Tra gli obiettivi strategici del-

l'Atto di indirizzo di cui all'affare assegnato in titolo, evidenzia la necessità di creare un sistema fiscale più semplice, trasparente e meno distorsivo, promuovendo la semplificazione degli obblighi tributari e la *compliance* volontaria e riducendo strutturalmente l'evasione fiscale. Si sofferma quindi sulla prima fase di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, di cui ricorda i principi e i criteri direttivi, con l'adozione finora di diversi decreti legislativi, dei quali evidenzia le misure principali.

Passa quindi al tema della riforma dell'Amministrazione finanziaria, legata al conseguimento degli obiettivi strategici contenuti nell'Atto di indirizzo e di quelli previsti dal PNRR e richiama la *governance* del sistema fiscale, ricordando che il Dipartimento delle Finanze gestisce il sistema fiscale attraverso attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulle Agenzie fiscali, rispettandone l'autonomia, per le quali è previsto un incremento qualitativo e quantitativo delle risorse umane e strumentali. In conclusione, sottolinea che l'Amministrazione finanziaria nei prossimi anni sarà impegnata a supportare il processo di riforma fiscale in atto, fornendo un contributo in vari campi, tra i quali, il supporto alla lotta alle frodi, all'evasione e all'elusione fiscale, la realizzazione di studi e analisi e l'interpretazione delle norme tributarie.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Spalletta per la sua relazione e lascia la parola ai senatori per eventuali osservazioni e domande.

Il senatore MELCHIORRE (*FdI*) chiede dati relativamente alla differenza tra accertato e riscosso, suddivisi per settori di riferimento.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) invita l'auditore a fornire informazioni in merito al fenomeno del *reshoring*, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), che in premessa riterrebbe opportuna una maggiore valorizzazione dei risultati ottenuti nella lotta all'evasione fiscale, anche grazie all'adozione della fatturazione elettronica. Quanto al magazzino fiscale, a suo parere andrebbe fatta un'operazione di verità, chiarendo che la cifra su cui le azioni di recupero potrebbero essere veramente efficaci ammonta a 68 miliardi e non a 101,7, perché si dovrebbero escludere le somme antecedenti al 2015. Sollecita quindi un'opinione sull'ipotesi di consentire ai contribuenti a cui carico risultino delle cartelle con riferimento all'IMU, alla TARI e a multe per violazione del codice stradale di aderire a forme volontarie di pagamento automatico, riducendo così i costi per tutti i soggetti coinvolti. Ricorda ancora il caso della Regione Lombardia, che ha consentito ai contribuenti di pagare in maniera automatica il bollo auto e ha visto così aumentare gli incassi rispetto al passato, pur con uno sconto che è arrivato fino al 15 per cento, beneficiando a livello di entrate di una chiara misura di semplificazione per i cittadini.

Con riferimento alla TARI, sollecita dati di tutti i Comuni per poter verificare l'eventuale collegamento tra mancato incasso del tributo e stato di predissesto o di dissesto dell'ente locale e ipotizza che nei casi in cui tale ipotesi fosse fondata si potrebbe prevedere per i contribuenti l'obbligo di pagamento automatico.

Risponde alle domande il dottor SPALLETTA, che si riserva di fornire il dato sul rapporto tra quanto accertato e quanto riscosso, che è nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate. Anticipa comunque che la percentuale potrebbe risultare bassa, anche perché sconta lo scostamento temporale tra attività di controllo e riscossione.

In materia di riscossione, si dice consapevole della necessità di migliorare in termini di efficienza, profilando possibili interventi nei prossimi decreti legislativi, anche con riferimento al tema del federalismo fiscale in ambito comunale.

Quanto al *reshoring*, chiarisce che il Dipartimento non dispone di dati specifici, però ricorda le nuove norme varate dal Governo per scongiurare la delocalizzazione e favorire il rientro o il primo stabilimento in Italia, alcune delle quali sono all'attenzione dell'Unione europea. Riconosce tuttavia che le sole norme fiscali non saranno sufficienti a garantire maggiore attrattività al Paese e che progressi andranno fatti anche nel campo della burocrazia e della giustizia, così da favorire nuovi investimenti in attività produttive.

In termini generali, informa che il Dipartimento collabora con l'Istituto per la finanza e l'economia Locale (IFEL), creato dall'ANCI, per aiutare i Comuni a rendere più efficiente la loro attività di riscossione e che sono previste ulteriori attività di formazione e di tutoraggio in materia.

Si dice quindi favorevole a forme di rateazione, nonché a eventuali meccanismi di semplificazione dei pagamenti. In proposito, richiama l'esperienza positiva della piattaforma PagoPA.

Dopo che il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) rileva che PagoPA prevede una commissione, mentre il Rid bancario è gratuito, sottolineando l'utilità di forme semplificate di pagamento, il dottor SPALLETTA esprime perplessità sulla possibilità di obbligare un ente locale ad adottare questa forma di pagamento.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, ferma restando la volontarietà, in caso di dissesto, il Comune potrà essere tuttavia sensibilizzato ad adottare questa forma di pagamento.

Il dottor SPALLETTA informa che il dipartimento sta già lavorando sui dati relativi alla TARI, pur con alcune difficoltà, perché a volte la riscossione viene fatta per più Comuni e i dati sono aggregati. Assicura comunque la disponibilità a fornirli appena terminato il relativo approfondimento.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Dipartimento delle Finanze e dichiara conclusa la procedura informativa.

Comunica, infine, che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni odierne sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa.

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 febbraio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Governo ha presentato l'emendamento 1.0.1000, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, ed è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento alle ore 11 di oggi.

Comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) avanza richiesta, anche a nome e per conto dei senatori Vincenza Ranzo, Verducci e Simona Flavia Malpezzi (in sostituzione del senatore Crisanti) presenti in seduta, di remissione in sede referente del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara di aderire a tale richiesta, anche a nome dei senatori Castiello e Aloisio, presenti in seduta.

Il PRESIDENTE, preso atto che la richiesta è sostenuta dal pre-scritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (n. 128)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla Regione Veneto (n. 129)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (n. 130)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando innanzitutto che essi recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a tre regioni: Puglia, Veneto e Toscana. Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si segnala che i programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettiva-

mente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando all'esame innanzitutto dell'atto del Governo n. 128, il Presidente relatore osserva che esso propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Puglia, per un importo complessivo di euro 75.000.

In particolare, si propone una riduzione, pari a 30.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Interventi per il recupero, la salvaguardia, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali Pugliesi e Lucani ». In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento « Riordinamento, redazione dell'elenco di consistenza e condizionamento, dove necessario, dell'archivio di deposito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia ».

Si propone inoltre una riduzione, pari a 25.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Riproduzione digitale dei fondi pergamenacei pugliesi e lucani per preservarli e consentirne la fruizione virtuale sia presso gli archivi di conservazione, sia presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, sia sul sito istituzionale (www.sapuglia.it) ». In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento « Archivio digitale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia – Riversamento della banca dati del sito www.sapuglia.it sulla piattaforma Archivio digitale dell'Istituto centrale per gli Archivi – ICAR del MiC ».

Viene proposta infine una riduzione, pari a 20.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Restauro di beni archivistici e librari di particolare importanza riguardanti beni in uso o godimento pubblico delle regioni Puglia e Basilicata ». Con detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo pari a 20.000 euro a favore del nuovo intervento « Restauro di materiale archivistico e librario di rarità e di pregio della Biblioteca Comunale di Oria (BR) e del Museo Nicolaiano di Bari (BA) ».

Dalla documentazione trasmessa, si evince che su tali proposte di rimodulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 129, il Presidente relatore fa presente che esso dispone una rimodulazione – anche in questo caso senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla Regione Veneto, per un importo complessivo di euro 816.500.

In particolare, si propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento « Tesa 31 – Intervento di restauro e recupero » presso l'Arsenale di Venezia. In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo di 816.500 euro a favore dell'intervento « Tesa 91S e spazi attigui del complesso Novis-

simetta – Completamento del restauro conservativo » da effettuarsi anch'esso presso l'Arsenale di Venezia.

Si rileva che su tale proposta di rimodulazione è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio.

Passando allo schema di decreto di cui all'atto n. 130, l'oratore segnala che esso propone una rimodulazione – ad invarianza di oneri – del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Toscana, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

In particolare, il Governo propone di destinare le economie derivanti dai lavori di « Messa in sicurezza reperti e allestimento » del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI) a favore del Teatro e delle Terme di Vallebuona (Volterra, PI) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

Pertanto, l'importo originariamente assegnato ai lavori di « Messa in sicurezza reperti e allestimento » del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI), pari a 200.000 euro, viene rideterminato in 147.183,48 euro.

Fa infine presente che su tale proposta di riformulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) chiede al relatore e al Governo chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese alle rimodulazioni recate nei provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcune delucidazioni in qualità di relatore, dispone una breve sospensione della seduta, accogliendo la richiesta del sottosegretario Lucia BORGONZONI, che chiede di poter svolgere una breve interlocuzione con i propri Uffici per gli opportuni approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,50.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI fa presente che le risorse, peraltro di entità tendenzialmente esigua, sono destinate a nuovi interventi, atteso il loro mancato utilizzo in favore dell'originaria destinazione e l'opportunità di allocare le risorse pubbliche in interventi per la tutela del patrimonio culturale ritenuti utili dalle amministrazioni competenti. Manifesta peraltro la disponibilità di mettere a disposizione della Commissione, se richiesta, un'integrazione documentale al fine di meglio comprendere le motivazioni delle singole rimodulazioni proposte con gli atti del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di approfondimento, in qualità di relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti in titolo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 128.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 129, previa verifica del numero legale, la Commissione approva anche la proposta di parere favorevole su tale atto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 130, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole su tale atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(238) LA PIETRA. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Rende noto che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 4 emendamenti, pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che sul testo del disegno di legge si sono espresse la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, e la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo, fa presente che la relatrice Cosenza ha presentato gli emendamenti 1.1 e 2.1 volti a recepire l'osservazione e la condizione contenute nei pareri, rispettivamente, della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Gli emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

La senatrice COSENZA (*Fdi*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 2.2 del senatore Marcheschi, che recano un contenuto analogo ai propri emendamenti 1.1 e 2.1, che invita la Commissione ad accogliere.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1, come modificato, che viene approvato.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2, come modificato, che viene approvato.

La relatrice COSENZA (*FdI*) esprime un sentito ringraziamento nei confronti delle forze politiche per aver favorito una convergenza sul provvedimento in titolo volto a sostenere iniziative di assoluto rilievo internazionale, che caratterizzano i territori nei quali si svolgono.

Il PRESIDENTE avverte che, in deroga all'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti approvati, in quanto esclusivamente volti a recepire i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, non saranno trasmessi alle medesime Commissioni e che si procederà direttamente alla votazione finale.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur condividendo le finalità del disegno di legge in titolo, in riferimento al quale già nella scorsa Legislatura era stato raggiunto un accordo tra le forze politiche, ritiene che la copertura finanziaria individuata sia impropria. Essa incide infatti sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sottraendo in tal modo risorse ad altre iniziative culturali. Si augura pertanto che, per il futuro, sia possibile individuare strumenti finanziari alternativi.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), pur preannunciando il voto favorevole della propria parte politica in considerazione dell'importanza degli eventi culturali interessati, coglie l'occasione per stigmatizzare il mancato incremento del FUS in sede di legge di bilancio. In tal modo il Governo non ha dato seguito sia all'impegno assunto tramite l'accoglimento del-

l'ordine del giorno G/238/7/1, a sua prima firma, avvenuto in sede redigente, sia a quanto preannunciato nel corso delle comunicazioni del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del suo Dicastero rese dinanzi alle Commissioni congiunte 7^a (Senato) e VII (Camera dei deputati) ad inizio della Legislatura. Lamenta inoltre la modalità con cui si è provveduto ad assicurare la copertura finanziaria al provvedimento, in quanto sottrae risorse al FUS e, pertanto, ad altre iniziative culturali, che hanno diritto ad un sostegno pubblico.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è frutto di un accordo politico risalente alla precedente Legislatura, condivide l'opportunità, per il futuro, di svolgere una riflessione in ordine alle modalità con cui viene assicurata la copertura finanziaria a iniziative culturali di pregio.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione disegno di legge nel suo complesso, come emendato, che la Commissione approva, conferendo altresì mandato alla relatrice di apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE rileva con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato proposto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo approvato nella richiamata sede (pubblicato in allegato) a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, non sono stati presentati né ordini del giorno, né emendamenti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, in quanto esso è composto da un unico articolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), pur preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in titolo, auspica, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pirondini in sede di esame del disegno di

legge n. 238, appena approvato, una riflessione sulle modalità di finanziamento di iniziative di pregevole valore artistico e culturale, come quella in esame. Ciò, tenuto conto che nel disegno di legge in titolo la copertura finanziaria individuata per sostenere il Monteverdi Festival di Cremona costituisce una vera e propria scorciatoia, che sottrae risorse, se non al FUS, al settore dello sport.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, richiama l'importanza di sostenere il Festival dedicato a Monteverdi, padre della lirica.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge, nella sua formulazione iniziale, poneva gli oneri finanziari a carico del FUS, quale copertura fittizia, poi superata tramite interlocuzione con il Ministero dell'economia, ritiene a sua volta utile individuare una modalità condivisa, quale potrebbe essere l'individuazione di un fondo *ad hoc*, al fine di finanziare eventi culturali di elevato livello culturale e con un ritorno importante in termini di turismo e valorizzazione dei territori.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che la Commissione approva all'unanimità, conferendo altresì mandato alla relatrice Rando di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Dà infine la parola al senatore Verducci che chiede di poter intervenire.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) rivolge l'invito alla Commissione ad evitare di procedere in maniera « continuativa e strutturale » ad esaminare provvedimenti legislativi diretti a finanziare iniziative di livello culturale, seppur elevato come quelle esaminate nella seduta odierna, che costituiscono un aggiramento delle procedure previste, in via ordinaria, per il riparto del FUS.

Auspica pertanto che la Commissione si doti di un metodo condiviso affinché si possa soprassedere all'approvazione di interventi estemporanei, quand'anche sorretti da consenso trasversale da parte delle forze politiche, che incidono sulle modalità con cui lo Stato finanzia le iniziative culturali.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CORRENTE SETTIMANA

Il PRESIDENTE, nel dar conto della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di limitare l'attività parlamentare nelle giornate di domani e di giovedì prossimi, avverte che le sedute plenarie già convo-

cate in tali date, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 924-bis**Art. 1.****1.0.1000/1**

LOPREIATO, PIRONDINI

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », con il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164". ».

1.0.1000/2

PIRONDINI, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », con il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il settimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi

con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". ».

1.0.1000/3

LOPREIATO, PIRONDINI

All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Art. 1-bis », sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno ».

1.0.1000/4

PIRONDINI, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO

All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Art. 1-bis », sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gen-

naio 2016, n. 7. La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno ».

1.0.1000/5

MARTI

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.0.1000/6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Art. 1-bis », al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 238 NT**Art. 1.****1.1**

LA RELATRICE

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « dall'anno 2023 » con le seguenti: « dall'anno 2024 ».

1.2

MARCHESCHI

Sostituire, ovunque ricorra, parola: « 2023 » con la seguente: « 2024 ».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: « dall'anno 2023 » con le seguenti: « dall'anno 2024 ».

2.2

MARCHESCHI

Al comma 2, sostituire la parola: « 2023 » con la seguente: « 2024 ».

**TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 805**

NT
LA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 5 marzo 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI TIM SUL FUTURO DELLA
RETE NAZIONALE E SUL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE*

Plenaria

97^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (A.S. 1056), già approvato dalla Camera dei

deputati, nonché con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136), e di convocare una nuova seduta della Commissione, al termine della seduta in corso, per l'avvio dell'esame di entrambi i provvedimenti.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, (A.S. 1056), nonché con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136) e che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 15,35 di oggi, martedì 5 marzo 2024.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

98^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, considerato che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per martedì prossimo, 12 marzo, alle ore 16,30,

propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a lunedì 11 marzo, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il relatore ROSA (*Fdl*) illustra il decreto-legge in titolo, volto ad agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà dal 13 al 15 giugno.

L'articolo 1 reca misure relative agli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7.

In particolare, il comma 1 disciplina la nomina e i poteri del Commissario straordinario avente il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi.

Il comma 2 prevede che agli appalti pubblici aggiudicati dal Commissario straordinario si applichi la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie. Per gli appalti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro conclusi da ANAS e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

Il comma 3 prevede che nei casi di cui al comma 2 si proceda all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione.

Il comma 4 prevede che trovino applicazione le disposizioni del codice del processo amministrativo in materia di controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Il comma 5 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In base al comma 5-*bis*, introdotto alla Camera, le previsioni in materia di affidamenti previste ai commi da 2 a 5 sono applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7.

L'articolo 2 – che reca le disposizioni finanziarie – autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario ed euro 18.000.000 per la rea-

lizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi, individuando la relativa copertura.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il decreto-legge n. 332 del 1994 – che disciplina la dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni – prevede, all'articolo 1, comma 2, che l'alienazione delle partecipazioni suddette è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

La legge n. 481 del 1995 ha poi stabilito che – per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità – il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto-legge n. 332 del 1994, i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Alla luce di tale quadro normativo, nel 2014 è stato adottato un primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha individuato, quali criteri e modalità per la dismissione di una quota del capitale di Poste non superiore al 40 per cento, l'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. Conseguentemente, nel corso del 2015 è stata realizzata la cessione di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste.

Nel 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha conferito una partecipazione di Poste pari al 35 per cento del capitale sociale a Cassa Depositi e Prestiti che, in base al decreto ministeriale 18 giugno 2004, n. 59627, si uniforma alle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste.

Il Ministero dell'economia e delle finanze detiene dunque attualmente una partecipazione diretta corrispondente a circa il 29,26 per cento del capitale sociale.

Lo schema oggi all'esame della Commissione – che si compone di un unico articolo – regola l'alienazione di una quota ulteriore della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento.

L'alienazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, potranno essere previste forme di incentivazione in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo (anche differenziato per pubblico indistinto e dipendenti) e/o, per quanto riguarda i dipendenti, di modalità di finanziamento.

La relazione illustrativa ricorda che la dismissione rientra all'interno del piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre e prevede la dismissione di *asset* pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni.

La relazione illustrativa segnala inoltre che il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione della partecipazione in Poste in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria

173^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) illustra lo schema di parere presentato, in qualità di relatore, nella seduta precedente. Specifica in primo luogo che il livello di dettaglio dei contenuti è conseguente alla rilevanza attribuita allo schema di decreto legislativo in esame. Quanto alle osservazioni, si sofferma in primo luogo su quella relativa all'articolo 21, tesa a sollecitare una formulazione adeguata alle esigenze di funzionalità del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). L'osservazione concernente il successivo articolo 29 riguarda, tra l'altro, la centralità delle funzioni di coordinamento rispetto all'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti da riconoscere allo SNAA.

L'osservazione concernente gli articoli da 34 a 36 è volta, principalmente, alla garanzia della possibilità di scelta fra servizi alla persona e

prestazione monetaria, mentre in riferimento all'articolo 40 viene richiesta una valutazione circa l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al Titolo II, limitato ai soggetti che abbiano compiuto i 70 anni.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) invita a una riflessione sull'opportunità di un'integrazione riguardo alle prestazioni erogate in telemedicina, sia nell'ambito degli interventi di sanità preventiva di cui all'articolo 9, sia nell'ambito del successivo articolo 29.

Sull'osservazione relativa all'articolo 21 auspica un'integrazione concernente il potenziamento dello SNAA tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte ai sensi del medesimo articolo. L'osservazione riferita all'articolo 29 dovrebbe essere integrata anche con un'indicazione riguardante la durata della sperimentazione. Sarebbe opportuno, altresì, sollecitare una maggiore semplificazione in ordine alle procedure concernenti il riconoscimento della non autosufficienza, in riferimento all'articolo 34.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) chiede ragguagli in merito alle possibilità di confronto sullo schema di parere presentato dal relatore nella prospettiva di eventuali modifiche al testo.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) ricorda la presentazione di altri due schemi di parere, di segno contrario, da parte di rappresentanti di Gruppi di opposizione. Tale condotta, del tutto legittima, pare limitare le possibilità di confronto intese alla definizione di una proposta di parere largamente condivisa, che pure costituirebbe la soluzione preferibile.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che la presentazione di schemi di parere da parte delle forze di opposizione è finalizzata in primo luogo a fornire specifici spunti di riflessione.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) fa presente che gli schemi di parere alternativi a quello del relatore sono in particolare contraddistinti dallo sforzo di valorizzare il contributo apportato dai soggetti auditi.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) specifica a sua volta che gli schemi di parere delle opposizioni sono stati redatti sulla base delle riflessioni offerte dai soggetti interessati, allo scopo di ampliare l'ambito di riflessione della Commissione.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) rileva che i tempi di predisposizione degli schemi di parere delle forze di opposizione, presentati prima o contestualmente rispetto a quello del relatore, hanno di fatto ristretto i margini di confronto per l'individuazione di una soluzione condivisa.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime la disponibilità al ritiro dello schema di parere di cui è prima firmataria, in funzione dell'accolgimento da parte del relatore di suoi contenuti qualificanti.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottolinea il carattere costruttivo dell'atteggiamento del proprio Gruppo, il quale ha agito con la finalità di fornire un contributo volto ad ampliare l'attenzione della Commissione nei confronti dell'effettivo esercizio della delega legislativa.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) si riserva un'ulteriore valutazione delle diverse proposte presentate ai fini di un'eventuale integrazione del proprio schema di parere.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) auspica che i contributi forniti dal dibattito possano risultare utili ai fini dell'approvazione di un testo condiviso ed esaustivo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) suggerisce di porre attenzione ai contenuti puntuali degli schemi di parere presentati.

Il presidente ZAFFINI si riserva di convocare un'ulteriore seduta nella giornata odierna, così da consentire alla Commissione di procedere all'approvazione del parere sull'Atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI ritiene di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta, permettendo così gli opportuni approfondimenti sui contenuti del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà, articolo per articolo, all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2, volto alla valorizzazione dell'interdisciplinarietà, e l'emendamento 1.4, con i quali si intende includere il diabetologo fra gli specialisti responsabili della presa in carico.

Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 1.7, volto a prevedere la menzione puntuale della rete europea ERN-EYE, mentre l'emendamento 1.6 (testo 2) contempla il riferimento a specifiche patologie oculari rare. L'emendamento 1.8 integra il testo in discussione con il riferimento alla telecooperazione sanitaria.

Il successivo emendamento 1.9 è teso a sopprimere l'incongruo riferimento alle strutture sanitarie private a contratto, mentre l'emendamento 1.11 prevede il coinvolgimento delle società scientifiche riconosciute e delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative. Infine, l'emendamento 1.13 è finalizzato all'inserimento delle patologie oculari cronico-degenerative nel Piano nazionale della cronicità.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) richiama i contenuti su cui si è soffermato il senatore Mazzella, in quanto caratterizzanti anche gli emendamenti di cui è firmataria. Pone quindi in evidenza l'emendamento 1.1, volto a integrare il provvedimento con un riferimento specifico alla cataratta.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 2.1, contenente una specificazione relativa alla presa in carico, e l'emendamento 2.2, il quale menziona l'approccio integrato e interdisciplinare. Prosegue illustrando l'emendamento 2.4, in base al quale sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel piano diagnostico terapeutico-assistenziale e in assenza di valida alternativa terapeutica.

Il successivo emendamento 2.5 concerne le linee guida in materia di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiama successivamente l'attenzione sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, volti rispettivamente all'inserimento nei LEA delle maculopatie degenerative e al riconoscimento delle stesse come malattie croniche e invalidanti, specificando che entrambe le proposte prevedono le relative coperture.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Successivamente, passando agli emendamenti all'articolo 4, illustra l'emendamento 4.1, concernente l'individuazione dei centri di riferi-

mento, nonché l'emendamento 4.0.1, recante la previsione di piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative.

L'emendamento 4.0.1 è sottoscritto dalla senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 6.1, volto a far sì che le previsioni di cui all'articolo 6 siano riferite alla IAPB Italia, anziché al Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, di cui il medesimo articolo prevede l'istituzione, ai fini di una complessiva maggiore razionalità dell'impiego delle risorse.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene sull'emendamento 6.2, il quale specifica che il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.0.1, teso a un aumento delle risorse a disposizione delle finalità del provvedimento.

Tutte le rimanenti proposte emendative sono infine date per illustrate.

Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti. Specifica che l'unico ordine del giorno presentato potrà essere illustrato nel prosieguo dell'esame, in risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore MAZZELLA (*M5S*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19,30 di oggi, per il seguito e la conclusione dell'esame dell'Atto del Governo n. 121.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria**174^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 20,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) presenta un nuovo testo dello schema di parere (pubblicato in allegato), dando conto in modo particolare delle modifiche apportate sulla base dei rilievi espressi nel corso dell'esame. Segnala inoltre gli aspetti di convergenza rispetto ai contenuti presenti negli schemi di parere presentati dagli esponenti dei Gruppi di opposizione.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI mette in evidenza la portata della riforma avviata con la legge di delegazione alla base dello schema di decreto legislativo in esame. Posto che l'attuazione di tale riforma necessita di risorse considerevoli, il Governo si impegna a reperirne ulteriori nell'ambito delle successive fasi di attuazione delle diverse misure recate. Peraltro, parte dei fondi sono stati individuati a valere sul Piano nazionale di ripresa resilienza, nonché su eccedenze relative a obiettivi raggiunti in tale contesto.

Particolarmente importante è l'impegno relativo all'assistenza domiciliare e alla non autosufficienza, oggetto di una specifica fase di sperimentazione. Le osservazioni contenute nello schema di parere riguardanti tali ambiti sono in sintonia con l'impostazione dello schema di decreto, nella quale ha particolare rilevanza lo strumento della valutazione unica multidimensionale. L'osservazione relativa alla previsione di un sistema di monitoraggio in relazione all'articolo 21 è a sua volta compatibile con l'impostazione del provvedimento.

Avviandosi alla conclusione, esprime soddisfazione per le modalità costruttive con cui la Commissione ha affrontato l'esame dello schema di decreto legislativo, la cui importanza risiede in special modo nella funzione di garanzia certa dei diritti. Nel rilevare il carattere fondamentale dell'interlocuzione con il Parlamento, esprime infine una valutazione complessivamente positiva dello schema di parere del relatore, manifestando avviso contrario sugli schemi di parere alternativi.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del nuovo schema di parere a sua firma, precedentemente presentato.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) osserva che lo sforzo compiuto dal relatore, per quanto apprezzabile, non attenua l'insoddisfazione nei confronti della proposta in votazione. Lo schema di decreto legislativo in esame attua in sostanza uno svuotamento della legge delega e lo schema di parere non tiene in adeguata considerazione quanto segnalato nel ciclo di audizioni.

Il provvedimento in esame, per il quale risultano inadeguate le risorse individuate, consiste di fatto in una misura di contrasto alla povertà di portata estremamente limitata. Confermato il sostegno nei confronti dello schema di parere contrario di cui è prima firmataria, dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) la carenza delle risorse si somma alla frammentazione normativa postulata dai numerosi rinvii a successivi atti normativi di rango non legislativo. Sono poi particolarmente gravi le lacune del provvedimento in materia di domiciliarità e di residenzialità.

Annuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) motiva il voto favorevole del suo Gruppo richiamando la risorsa fondamentale costituita dall'insieme di misure recate dallo schema di decreto legislativo, di natura innovativa, quali la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, le disposizioni a favore dell'invecchiamento attivo e l'introduzione della valutazione unica multidimensionale. Il provvedimento in esame è in linea con i principi della delega legislativa ed è particolarmente apprezzabile l'impegno profuso a tale riguardo dal Governo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza il carattere nevralgico dello schema di decreto legislativo in esame a fronte delle tendenze demografiche della popolazione italiana. Il provvedimento delinea una disciplina fortemente innovativa in materia di non autosufficienza e di assistenza, anche con riferimento alla telemedicina nell'ambito dell'assistenza domiciliare e allo strumento dello SNAA. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere del relatore è infine posto in votazione nel nuovo testo poc'anzi presentato.

La Commissione approva. Risulta di conseguenza preclusa la votazione degli ulteriori schemi di parere presentati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZAFFINI, in considerazione dell'andamento dei lavori, avverte che la seduta già convocata alle ore 10,15 di domani, mercoledì 6 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato l'Atto del Governo n. 121,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo esaminato è stato adottato in attuazione delle deleghe legislative recate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 33;

la medesima legge n. 33 del 2023 ha delineato una riforma organica, volta ad attuare disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso ha posto gli obiettivi di adottare la disciplina di delega entro il primo trimestre del 2023 e di approvare la conseguente legislazione delegata entro il primo trimestre del 2024;

la legge delega è fondata sul riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e sul principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente;

la stessa prevede inoltre l'effettuazione, in una sede unica, mediante i « punti unici di accesso » (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un « progetto assistenziale individualizzato » (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana;

ulteriori elementi di rilievo della delega sono la definizione di una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la previsione di interventi a favore dei *caregiver* familiari;

l'oggetto e le finalità dello schema di decreto legislativo, come definiti dall'articolo 1, consistono nella promozione della dignità e dell'autonomia, dell'inclusione sociale, dell'invecchiamento attivo e della prevenzione della fragilità della persona anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale, l'accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale, lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento;

lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche mediante il coordinamento delle risorse disponibili, nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti;

come emerso nel corso dell'istruttoria, lo schema di decreto legislativo è complessivamente fedele allo spirito della legge delega, nonché rispettoso della complessità dei temi trattati, i quali attendevano da lungo tempo un intervento di riforma organica,

esprime parere favorevole, osservando che occorrerebbe:

un chiarimento in ordine al finanziamento (e alla relativa copertura) per le campagne istituzionali di cui all'articolo 4, comma 2, con riguardo al riferimento al piano di gestione n. 12 (richiamato dalla relazione tecnica) del capitolo 5510 dello stato di previsione del Ministero della salute, considerata l'entità dello stanziamento relativo al medesimo piano;

un coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), e comma 3, con i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, in considerazione dell'affinità della materia, nonché del fatto che il citato comma 3 dell'articolo 6 prevede una procedura di relazione annua (non contemplata invece dall'articolo 11);

per quanto riguarda i commi 2 e 4 dell'articolo 6, completare il richiamo normativo inerente al Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana;

valutare i motivi della limitazione del riferimento agli anziani autosufficienti (con conseguente esclusione di quelli non autosufficienti) nelle norme sulla promozione dei soggiorni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b*) e *c*);

relativamente all'articolo 9, con riguardo al comma 4, prevedere espressamente che l'erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti possa essere effettuata anche dall'infer-

miere di famiglia e comunità; esplicitare, più in generale, che le prestazioni erogabili in telemedicina debbano essere fornite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 29 aprile 2022, in tema di assistenza domiciliare, e possano pertanto essere erogate da tutti gli enti pubblici e privati accreditati per le cure domiciliari, di cui all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2021 (Atto n. 151/CSR);

chiarire, in merito alla formulazione dell'articolo 11, comma 4, se l'adozione delle misure di incentivo e sostegno sia prevista in termini tassativi oppure in termini di semplice possibilità;

integrare, sotto il profilo terminologico, la locuzione « percorsi universitari » posta alla fine dell'articolo 11, comma 4, al fine di ricomprendere anche i percorsi di studio delle istituzioni AFAM (in coerenza con la parte precedente del medesimo comma);

specificare, al successivo comma 5, se la disposizione riguardi (come sembra indicato nella relazione illustrativa dello schema) anche le aziende sanitarie diverse da quelle pubbliche;

integrare la rubrica dell'articolo 11 con un riferimento all'oggetto del comma 6;

rivedere, sotto il profilo terminologico, il riferimento, di cui all'articolo 12, comma 1, a un'« intesa » interministeriale (tenuto conto che, nella terminologia legislativa consueta, si fa riferimento al « concerto » per le procedure in oggetto intragovernative), nonché rivedere, al comma 2, la seguente formulazione: « da ripartire con decreto del Sottosegretario di Stato allo Sport del 27 ottobre 2021 »;

chiarire se per tutte le tipologie di agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 si faccia riferimento alle risorse del fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali da affezione, nonché approfondire la difformità letterale tra la norma vigente, che fa riferimento al valore di ISEE inferiore a 16.215 euro, e il medesimo comma 3, che, così come il successivo comma 5, fa riferimento a un valore non superiore alla suddetta cifra;

specificare se gli *standard* edilizi e costruttivi di cui all'articolo 16, comma 2 siano tassativi anche al fine dell'eventuale finanziamento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, di progetti pilota a livello ministeriale;

relativamente all'articolo 18, comma 1, far riferimento al Ministro, anziché al Ministero, in merito alla trasmissione alle Camere della relazione ivi menzionata, nonché provvedere a una specificazione in ordine al termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 2, considerato che tale termine è posto a novanta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il quale ultimo, tuttavia, non prevede un termine specifico;

relativamente all'articolo 19, comma 1, valutare un coinvolgimento dell'infermiere nella formazione delle persone anziane in materia di sanità digitale;

relativamente all'articolo 21, verificare se esso sia formulato in maniera tale da assicurare al Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) il ruolo effettivo di organo di programmazione permanente in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, come richiesto dalla legge delega, che fa dello SNAA l'architrova sul quale deve fondarsi l'intero assetto delle misure da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti (cfr. art. 4, co. 2, lett. *b*) e *c*) legge 33); prevedere, altresì, l'istituzione di un sistema di monitoraggio, quale strumento per la rappresentazione oggettiva e continua delle attività svolte e dei servizi resi;

in riferimento al profilo redazionale del comma 3 dell'articolo 21, un approfondimento circa le disposizioni da richiamare in tema di indirizzi generali del CIPA rivolti allo SNAA, considerato che la locuzione indirizzi generali figura in una norma della legge delega (legge n. 33 del 2023) diversa dalle disposizioni della medesima legge richiamate nel suddetto comma 3;

un coordinamento tra il comma 6 e il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 21, in ordine al Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, considerato che entrambi i commi disciplinano, in maniere diverse, le relative modalità di adozione;

specificare che la disposizione di cui all'articolo 23, comma 3, fa riferimento all'interoperabilità dei sistemi informatici;

una riconsiderazione dell'espressione « istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 », contenuta nel comma 2 dell'articolo 24, al fine di precisare (considerata anche la varietà delle tipologie tuttora sussistente) le categorie oggetto del richiamo;

riguardo al successivo comma 5, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni previsto per l'adozione delle linee guida;

relativamente all'articolo 27, valutare un coinvolgimento della figura dell'infermiere di famiglia e comunità nell'effettuazione della valutazione multidimensionale unificata;

in riferimento all'articolo 27, comma 15, precisare a chi compete la valutazione sulla capacità ad esprimere il consenso alla partecipazione al PAI (e alle decisioni che ne conseguono) delle persone con compromissione cognitiva e demenza;

con riferimento al comma 16 dell'articolo 27, rettificare il richiamo delle linee di indirizzo ivi citate, le quali sono state adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, mentre la formulazione del comma fa riferimento a un'intesa;

un approfondimento circa la formulazione del successivo comma 17, che contempla, letteralmente in tutti i casi, l'approvazione e la sottoscrizione del PAI anche da parte del « rappresentante » della persona anziana non autosufficiente;

indicare il destinatario della relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute di cui all'articolo 28, comma 5;

relativamente all'articolo 29: prevedere Linee guida nazionali per sperimentazioni, da avviare e concludere nell'arco del biennio successivo all'entrata in vigore del provvedimento, ai fini dell'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia; prevedere, inoltre, che la promozione della permanenza al domicilio degli anziani non autosufficienti, ove sia appropriata ai bisogni e rispondente ai desideri delle persone coinvolte, rappresenti la priorità dello SNAA; prevedere, altresì, che l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio avvenga anche attraverso strumenti di telemedicina, la dotazione dei quali dovrebbe rilevare ai fini dell'accreditamento per prestazioni di assistenza domiciliare integrata;

esplicitare in termini più puntuali il contenuto normativo della parte del comma 1 dell'articolo 29 relativa ai limiti ivi richiamati;

considerata la complessità della formulazione del successivo comma 2, rivedere, sul piano formale, la previsione relativa all'utilizzo degli strumenti informativi;

rettificare, nell'articolo 29, comma 6, il richiamo normativo, che dovrebbe concernere il numero 6) dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 33 del 2023, anziché l'inesistente comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge;

integrare la rubrica dell'articolo 30 con la menzione dei servizi socioassistenziali di tipo diurno;

riguardo al comma 7 dell'articolo 31, precisare da quando decorra il termine di 120 giorni ivi previsto per l'adozione del decreto ministeriale;

integrare la rubrica dell'articolo 31 con la menzione (alla luce del comma 7 dello stesso articolo) anche delle prestazioni sanitarie, nonché di quelle domiciliari (sanitarie e socio-sanitarie);

all'articolo 33, comma 3, dopo le parole: « possono, su richiesta, » inserire le seguenti: « senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale »;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 34, procedere all'istituzione di un sistema unico e omogeneo di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, maggiormente in linea con le finalità di « semplificazione e integrazione delle procedure » di cui alla legge delega, anziché introdurre una pluralità di procedure e istituti assistenziali;

relativamente agli articoli 34-36, valutare se la disciplina ivi prevista, in tema di erogazione della prestazione universale, sia pienamente in linea con la legge delega, laddove: si subordina l'erogazione della prestazione universale non solo allo specifico bisogno assistenziale del singolo (art. 34, co. 1), ma anche a un'altra serie di requisiti (art. 35, co. 1); si preclude la scelta relativa alla forma di assistenza (prestazione monetaria, servizi alla persona, o entrambe le provvidenze), imponendo peraltro la corresponsione di un importo che (nelle due componenti dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di assistenza) è a somma « fissa » (pari a € 850,00 per l'assegno e all'importo di legge per l'indennità) e non anche (come da disciplina di delega) « graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale » (cfr. art. 5, co. 2, lett. a), n. 1), della l. n. 33/2023);

riconsiderare l'articolo 40, il quale prevede che le norme del Titolo II (in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti) si applichino, fermo rimanendo quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36, alle persone che abbiano compiuto 70 anni: da un lato, tale previsione potrebbe dare luogo a difficoltà interpretative in relazione alla pluralità di disposizioni di cui si ridetermina l'ambito applicativo (si ricorda in proposito che all'articolo 2 del presente schema, oltre alla definizione di « persona anziana non autosufficiente », viene data la definizione di « persona anziana », vale a dire il soggetto che abbia compiuto 65 anni, e di « persona grande anziana », ossia il soggetto che abbia compiuto 80 anni); d'altro canto, tale previsione non sembra trovare un preciso riscontro nella disciplina di delega, né appare chiaro il suo fondamento scientifico (la relazione illustrativa e quella tecnica, allegate allo schema, non forniscono delucidazioni sulla *ratio* della disposizione);

definire in tempi brevi, a valle dell'attuale tavolo di lavoro governativo, una proposta di legge organica in materia di *caregiver*, comprensiva delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 5 marzo 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra la bozza di Relazione sull'attività del Comitato relativa al periodo 6 dicembre 2022-31 dicembre 2023.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria (2^a pomeridiana)

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 15,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 224 di giovedì 29 febbraio 2024, seduta n. 111 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 34, alla riga 9, sostituire il numero: « 2.3 » con il seguente: « 2.13 ».

